



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCIO

Via Schieppati n° 14 – 24054 CALCIO (BG)

Tel. e Fax 0363 – 968.223 Cod. Fisc. 92015040162

e-mail : bgic832008@istruzione.it



Calcio, 27.11.2020
Prot. n. 4667/2020

Al sito web

OGGETTO: criteri distribuzione devices

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto il DPR 275/1999;
- Visto l'art. 25 del D. Lgs 165/2001;
- Visti gli art.li 21, 32, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Visto l'art. 3 comma 2 della stessa Carta Repubblicana;
- Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personal (GDPR) e il D. Lgs. 101/2018;
- Visto il P.T.O.F. d'Istituto;
- Considerate le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da Codiv.19" emanate con il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020;
- Preso atto delle "Disposizioni attuative" contenute nei DPCM emanati, con particolare riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 che all'art. 1 comma 1 lettera g) recita "I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità";
- Considerato il Patto Educativo di Corresponsabilità dell'Istituto;
- Considerate le misure e le indicazioni ministeriali sin qui divulgate;
- Considerate le disposizioni interne d'Istituto per l'attivazione della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata, Regolamento del 9.9.2020;

- Considerato il monitoraggio interno per l'individuazione degli studenti che non hanno fruito delle attività di Didattica a Distanza nell'a.s.2019-2020;
- Considerata la disponibilità dell'Istituzione scolastica di devices inutilizzati a seguito della sospensione della didattica in presenza;
- Considerate le dotazioni digitali d'Istituto, acquisite con i fondi ex art.120 DI 18/2020, ex art 231 DI 34/2020; ex Pon Smart Avviso 48478/2020;
- Sentito il parere del D.S.G.A;
- Sentito il parere dell'Animatore Digitale e della Commissione digitale d l'Istituto;

ADOTTA

I seguenti criteri per la distribuzione dei devices scolastici in comodato d'uso:

- 1) condizioni economiche dell'alunno, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020 (presentazione modello ISEE in segreteria);
- 2) alunni delle classi terminali (classi quinte primaria- classi terze secondaria) con priorità agli alunni con BES di cui alla CM 27/12/2012;
- 3) alunni classi prime (classi prime primaria- classi prime secondaria) con priorità agli alunni con BES di cui alla CM 27/12/2012;
- 4) studenti delle classi intermedie a partire dalle classi II della Secondaria di Primo Grado e IV Primaria, proseguendo a scalare nelle altre classi con priorità agli alunni con BES di cui alla CM 27/12/2012;

I Coordinatori e il team digitale effettueranno lo screening degli alunni realmente necessitanti e lo comunicheranno alla Dirigente per la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso. I devices saranno restituiti alla scuola al termine delle attività a distanza, secondo quanto previsto dai DPCM e comunque al termine delle attività scolastiche, previsto per venerdì 5 giugno 2021.

Sarà cura del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio alle disposizioni attuative e ai DPCM emanati.

Le famiglie, contattate dalla scuola per il ritiro del dispositivo, si impegneranno a conservare e custodire il bene con la massima diligenza e ad utilizzare il bene a soli fini didattici.

La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d'uso che qui si riportano integralmente:

Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti

Capo XIV Del comodato artt. 1803 e segg.

Art. 1803. Nozione.

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso

determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.